# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 30 dicembre 1980

## che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(80/1360/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/967/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1979 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, come pure il paragrafo 7,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1978 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1980, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie ;

considerando che le varietà di cui trattasi di granturco non erano state sottoposte, nella Repubblica francese, ad esami ufficiali in coltura in vista della domanda francese ;

considerando che queste varietà hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 ; che è noto che le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica francese (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della succitata direttiva) ;

considerando che la varietà Lara (dactyle) era stata sottoposta, in Francia, a esami ufficiali in coltura ;

considerando che i risultati di questi esami avevano condotto, nella Repubblica francese, alla constatazione che essa possiede un valore agronomico e di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse nella Repubblica francese ;

considerando che per questa varietà si può constatare, sulla base del rapporto relativo ai risultati di esami che concerne la resistenza ad organismi nocivi, ai risultati ottenuti da un'altra varietà comparabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), primo caso, della direttiva suddetta), benché, in determinate condizioni, tale carenza sia compensata da altre caratteristiche favorevoli (articolo 5, paragrafo 4, seconda fase, della suddetta direttiva) ;

considerando che occorre quindi accogliere la domanda della Repubblica francese per questa varietà ;

considerando che per gli altri casi, la richiesta è attualmente esaminata in maniera esauriente dalla Commissione ;

considerando che per la varietà Dovey (festuca arundinacea), Britta e Triton (trifoglio violetto), nonché per le varietà di cui alle decisioni 79/94/CEE (3) e 80/127/CEE della Commissione: Aled, Astra, Gollum, Grasslands Pawera, Palna (trifoglio violetto), la Repub-

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 293 del 20. 11. 1979, pag. 16.
(3) GU n. L 22 del 31. 1. 1979, pag. 19.
(4) GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 33.

blica francese non ha ancora potuto, per dei motivi dei quali essa non è interamente responsabile, giustificare la sua richiesta ;

considerando quindi normale di prolungare, per quanto riguarda la Repubblica francese, il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della succitata direttiva per un periodo appropriato al fine di preparare gli elementi necessari per l'esame di questa varietà (articolo 15, paragrafo 7, della succitata direttiva) ;

considerando che le altre varietà non fanno più parte della domanda francese ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e le piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1981 :

I. **Piante foraggere**

Dactylis glomerata L.
Lara

II. **Cereali**

Zea mays L.
Colorado
Dekalb XL 73
Dekalb XL 78
Dekalb XL 79
Dekalb XL 85
Elettra
Gamma 640
H 73 41 45
H 74 41 78
Nike korall U 386
Prolin

*Articolo 2*

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

*Articolo 3*

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 4*

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 dicembre 1980 fino al 31 marzo 1981 per le seguenti varietà :

**Piante foraggere**

1. Festuca arundinacea Schreb.
   Dovey
2. Trifolium pratense L.
   Aled
   Astra
   Britta
   Gollum
   Grasslands Pawera
   Palna
   Triton

*Articolo 5*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*